

445

Basterebbero già queste gravi incocrenze a disvelare la niuna serietà del mezzo difensivo, ma vi è negli atti la prova che gli elementi posti a base dell'alibi sono del tutto inconsistenti e mendaci.

Sta in fatto che, con processo verbale del 21 novembre 1946 del Comando del Nucleo di P.T.I. di Trapani, Milazzo Salvatore ed altre persone furono denunziati per contrabbando e dal verbale di denuncia si desume che il Milazzo tornava in Sicilia per la prima volta dopo più anni di assenza; bloccato in Etiopia dalle vicende della guerra, egli era riuscito nel settembre 1943, a portarsi in Tunisia, ivi aveva acquistato una barca a motore, la "Rosita", sulla quale, unitamente ad altri connazionali, il 1 novembre 1946 aveva preso il mare alla volta di Trapani; a bordo portavano generi di contrabbando, tra cui tabacco, ed all'arrivo la motobarca era stata sequestrata (Z/2, 139 e 147).

Portanto non è possibile che nel marzo o nel maggio del 1946 il Cucinella sia andato in Tunisia insieme col Milazzo.

Infatti stava in Sicilia, prese parte attiva al sequestro in persona di Agnelli Luigi consumato il 17 giugno 1946 (v. n.5, g? 4), per quale riportò condanna con sentenza della Corte di Assise di Palermo 20.5.1953, gravata di appello; e nello stesso mese di giugno dopo la amnistia elargita col D.P.22.6.1946 n.4, Russo Angelo inteso "Angelinazzu" si rivolse a lui per chiedergli consiglio - secondo poi dichiarò il 7.10.1947 ai carabinieri - avendo in animo di costituirsi e di tornare a vivere onestamente.

E similmente non regge che, espatriato in tempo suc-

447

cessivo, abbia fatto ritorno in Sicilia col Milazzo verso la fine del 1947, nella quale circostanza sarebbe stato sequestrato il natante.

Vero che la "Rosita" rimasta in sequestro presso la Dogana Principale di Trapani, fu in seguito affidata il 24 febbraio 1947 alla custodia dello stesso Milazzo (Z/2, 173) che unitamente al fratello Sebastiano l'adibi a traffici di contrabbando con la Tunisia, di tal che l'8 settembre 1947 fu sottoposta nuovamente a sequestro e consegnata alla predetta Dogana, come da processo verbale di denuncia 20 settembre 1947 del Comando della Brigata Stanziale di Trapani (Z/2, 176); ma non può dirsi che questa volta provenisse dalla Tunisia, i due Milazzo lo escludono: si erano limitati, dissero, ad una navigazione costiera svolgendo traffici tra varie località della costa meridionale; e nulla vieta che le merci sequestrate sulla "Rosita" fossero state trasbordate su di essa in altro mare da altra imbarcazione (Z/2, 181 e 184).

D'altra parte, neanche il teste Giuliano Salvatore fu Francesco, da Montelepre, indotto per conformare l'alibi, ha potuto dichiarare che al tempo dei fatti attribuiti, il Cucinella si trovava in Tunisia; costretto tra l'omertà e la verità ha scelto una via di mezzo: "in un mese che non posso precisare - egli ha detto - ma può darsi tra giugno e luglio (di un anno che non indica) Cucinella Antonino venne a salutarmi dicendo che si allontanava dalla Sicilia.....dopo di allora non l'ho visto più" (V/6, 742).

Nessuna circostanza sorregge adunque, l'assunto dell'imputato, assunto che, del resto, è autovolo, generico,

impreciso; e non vi è chi non veda, come alla luce di quanto si è detto e di quanto qui di seguito ancora si dirà, del tutto inutile di palesi l'esame del teste Milazzo Salvatore sulla cui audizione la difesa ha insistito. Il Cucinella ha mentito prima, ha mentito dopo valendosi di frammentarie notizie casualmente attinte allo stesso Milazzo col quale venne a contatto nel 1948 - aggirandosi entrambi, latitanti e ricercati dalla polizia, attorno a Castellammare del Golfo - e col quale in effetti espatriò il 7 dicembre dello stesso anno.

Mentre pertanto ~~memorabili~~ l'alibi non può essere atteso e va respinto, al contrario numerosi elementi di prova convergono da più fonti a dimostrare che Cucinella Antonino partecipò, al pari del fratello Giuseppe, all'eccidio di Portella della Ginestra, alla riunione di "Belvedere o Testa di Corsa" e al conseguente fatto di Borgetto configurato dai primi giudici danneggiando scampico. Va ricordato innanzi tutto che egli concorse a formare il primo nucleo della banda (v. n.2) della quale fu sempre fedelissimo gregario; e che aveva costruito in casa sua una botola ben camuffata (v. n.60) la quale sfociava in un camminamento attraverso cui si sottraeva agevolmente alle ricerche della polizia.

In base alle indagini espletate, il Maresciallo Calandra ha potuto riferire che nei primi del dicembre 1948 il Cucinella si allontanò dalla Sicilia (V/3, 440); e Terranova Antonino "Cacaova" ha detto che abitualmente egli faceva parte del gruppo comandato dal fratello Cucinella Giuseppe (fol.250, Vol.1/1 proc. pen. per banda armata).

Dal resto, la sua presenza in Sicilia al tempo dei

fatti di Portolla della Ginestra si desume anche dalle dichiarazioni giudiziali di Russo Angelo. Finanzi alla Corte di Assise questi affermò di aver saputo della sparatoria qualche giorno dopo dalla propria moglie e, a sua volta, ne aveva avuto notizia dalla moglie di Cucinella Antonino, la quale "si mostrava preoccupata perchè da vari giorni non aveva notizie del marito (R. 103); ed il medesimo Russo come si ricorderà (v. n. 41, I) - aveva pur detto al giudice istruttore di essersi incontrato poco tempo dopo il delitto col Cucinella Antonino e di aver saputo da lui che il fratello Giuseppe aveva partecipato alla strage. La finalità difensiva di coteste allegazioni è manifesta, ma esse valgono a dare la prova che il Cucinella non si trovava in Tunisia.

Orbene, nel quadro di tali elementi, le chiamate giudiziali di correo fatte dal Gaglio "Reversino", dai fratelli Vincenzo e Giuseppe Sapienza, dai Fratelli Francesco e Giuseppe Tinervia, da Pretti Domenico, da Terranova Antonino fu Salvatore, da Buffa Antonino, da Russo Gioacchino, da Pisciotta Vincenzo, da Di Lorenzo Giuseppe e quelle soltanto stragiudiziali di Russo Giovanni e Cristiano Giuseppe, nonché le indicazioni provenienti da Mazza Vito, costituiscono una prova massiccia, univoca e sicura.

Il Gaglio riconobbe il Cucinella nella carta d'identità mostratagli dai carabinieri e l'indicò come uno dei partecipanti all'azione di Portolla; la sua presenza a Cippi, nei gruppi in marcia, sul costone della Fizzata, alla riunione di "Belvedere o Testa di Corca" sono fatti inoppugnabili certi.

La difesa ha creduto di poter scoreggere nello citate

dichiarazioni del Russo al Giudice istruttore un motivo di perplessità e di dubbio circa la colpevolezza dell'imputato in relazione all'eccidio di Portella della Ginestra: se potè dire al Russo, (che al delitto aveva preso parte) "hai visto, quel disgraziato se li è portati a sparare a Portella della Ginestra e ci capitò pure mio fratello Peppino", è chiaro - ha concluso - che il Cucinella a Portella non vi era stato.

Ma il rilievo è superficiale e prescinde da ogni indagine sulla reale sussistenza della circostanza. Questa non è che un espediente di difesa cui il Russo ha fatto ricorso al fine di sorreggere la tesi della sua innocenza e di giovare nel contempo, per amicizia o per omertà, anche a Cucinella Antonino, dimenticando che nell'interrogatorio stragiudiziale aveva pur dichiarato che, fatta eccezione di sé, a quel delitto avevano partecipato tutti gli altri suoi compagni, cioè tutti gli altri affiliati alla banda, e che ben diverso discorso aveva attribuito a uno dei due Cucinella che poi specificò in Cucinella Antonino (v. n.41, I). E' semplicemente assurdo pensare, dato il vincolo che legava i banditi al loro capo, che Cucinella Antonino, uno dei veterani della banda, rimasto fedele al Giuliano anche dopo i fatti per i quali si procede, abbia potuto pronunciare nei confronti del capo bandito le parole e l'invettiva che in un secondo tempo il Russo gli ha fatto dire e che egli non ha mai riconosciuto di aver detto.

In correlazione al sesto mezzo di gravame (v. n.54, VI, 6), la difesa del Cucinella ha insistito pur nulla discusso finale sull'accoglimento della istanza di perizia psichiatrica ove, in base agli elementi già re

451

quisiti, non si ritenga provato il vizio parziale di mente. Il mezzo è infondato e va respinto.

Innanzitutto l'affermazione secondo cui l'imputato nell'anno 1942 sarebbe stato riformato nell'ospedale militare di Trieste per semi infermità di mente non è sufficientemente suffragata da alcuna prova: la direzione dell'ospedale militare di Udine, presso cui trovavasi custodito l'archivio dell'ospedale militare di Trieste, ha reso noto che nulla risultava in merito all'asserito ricovero e alla riforma del Cucinella (Z/3, 291); e il Distretto Militare di Palermo, a sua volta, ha comunicato di non poter trasmettere il foglio matricolare di lui, molti atti essendo andati distrutti a causa degli eventi bellici (Z/2, 24). Gli altri elementi poi non realizzano le condizioni poste dalla legge per l'ammissione dell'indagine richiesta.

Invero l'istanza si fonda sulla seguente documentazione:

a) certificato, rilasciato in data 22.1.1951 dal dott. Antonio Cracolini, attestante che nel settembre 1940 il Cucinella, trovandosi in licenza militare a Montelopre, aveva presentato "accessi di demenza acuta" per cui dovette essere ricoverato all'ospedale militare di Palermo (V/2, 164);

b) atto di notorietà, raccolto in data 24.2.1951 dal capo isuario prefettizio di Montelopre, contenente l'attestazione del medesimo episodio: giunto a Montelopre in licenza militare - affermano i testimoni - il Cucinella dette segni di "squilibrio mentale" dimostrandosi pericoloso a sé ed agli altri (V/2, 166);

c) biglietto di uscita dall'ospedale militare di Pa-

452

l'ermo dal quale risulta che il Cucinolla, ricoverato il 29 settembre 1940 "proveniente da licenza breve di gg. 5 + 4" e rimasto in osservazione con diagnosi di "spiccate note della costituzione nevrosica originaria", fu dimesso il 19 ottobre 1940 ed inviato al Corpo, con dichiarazione di idoneità alla prestazione del servizio (V/2, 165);

documenti tutti sui quali i primi giudici protarono attento esame ed ai quali ora si aggiunge la perizia psichiatrica eseguita, per disposizione della Corte di Assise di Palermo, sulla persona di Cucinella Giuseppe (v. n. 55, IV) da cui emergono tare del gentilizio costituito da manifestazioni epilettiche della madre, da una imprecisata affezione psicopatica di un cugino paterno e dalla malattia mentale del fratello.

E' principio ormai consolidato in dottrina ed in giurisprudenza che non ogni elemento indiziante anomalo del carattere o della condotta sia sufficiente a legittimare l'ingresso della perizia psichiatrica nel dibattimento; occorre che si tratti di indizi gravi, riferibili principalmente alla persona dell'imputato e concernenti manifestazioni psichiche dipendenti da cause patologiche, cioè di elementi indizianti tali da scuotere la presunzione d'imputabilità e da generare una ragionevole incertezza sulla concreta capacità d'intendere o di volere del giudicabile a cagione d'infermità, sì che non si possa decidere sullo stato di mente del medesimo senza l'ausilio di un'appropriata indagine ad opera di un perito psichiatra.

Le tare esistenti nel gentilizio non valgono da sole a integrarli, specialmente quando le cause e le modalità

del fatto escludono, come nella fattispecie, che il reo abbia agito in condizioni mentali menomate (Cass. pen. I, 18.12.1953 n. 2354 - G. Completa Cass. Pen. 1953 n. 6050), poichè è noto che l'ereditarietà non è sempre eredità.

Dalla menzionata perizia psichiatrica è dato rilevare che il fattore costituzionale derivante dalla epilessia materna rappresenta soltanto una sottocomponente della oligofrenia bio-cerebropatica che caratterizzava la personalità psichica di Cucinella Giuseppe prima che nell'agosto 1954 sullo sfondo di essa si sovrapponesse la schizofrenia, essendo la componente primaria costituita da una meningite sofferta nella prima età.

È giova notare che solo in conseguenza dello sindrome schizofrenica Cucinella Giuseppe fu riconosciuto affetto da vizio totale di mente, giacchè in relazione alla oligofrenia i periti hanno osservato che "gli oligofrenici del grado di Cucinella, se sono semi imputabili o addirittura non imputabili davanti ai reati di piccola entità (appropriazione indebita, piccoli furti, campestri, pascolo abusivo ecc...), sono invece responsabili in toto davanti ai reati di più grossa mole", quali appunto la strage e l'omicidio, avendo di fronte ad essi - come scrive il Tanzi in *Psichiatria Forense* - "mille freni d'ordine prudenziale ed umanitario che debbono e possono utilizzare".

Nessuna nota morbosa di rilievo accompagna e caratterizza i precedenti individuali di Cucinella Antonino: non vi accenna lui, non ne fa menzione la difesa; e la riconosciuta idoneità al servizio militare induce a ritenere che nulla di particolare abbia turbato il normale decorso della sua infanzia e della prima giovinezza fino allo

episodio del settembre 1940.

La tara materna si riflette e si imprime in lui in quelle spiccate note di costituzione nevrotica originaria presentate durante l'osservazione nell'ospedale militare di Palermo, le quali per altro non esorbitano dai limiti di una semplice anormalità del carattere - anomalia che si manifesta in forma di nervosità e di esagerata tendenza alle reazioni effettive - compiegano l'episodio psichico che determinò il suo ricovero in ospedale.

L'espressione impropriamente usata dal dott. Cracolini per indicare la psicosi reattiva verificatasi nel Cucinella a fine settembre 1940 ha indotto il difensore a sospettare nell'episodio una sindrome schizofrenica; ma al riguardo è da osservare che una cosa è la "demenza precoce" e schizofrenia ed altra l'accesso di demenza acuta cui il predetto medico ha fatto cenno riferendosi allo stato accessuale constatato nell'imputato.

A prescindere dalla considerazione che la vera natura di questa manifestazione psichica fu chiarita dai sanitari dell'ospedale Militare di Palermo, la Corte osserva che ad escludere l'ipotesi prospettata dalla difesa basta il rilievo che mai durante la lunga detenzione Cucinella Antonino ha presentato sintomi di schizofrenia o, comunque, di altra malattia di mente ed i sintomi stessi non avrebbero potuto sfuggire per tanto tempo all'attenzione dei medici carcerari poichè è noto che l'indementimento schizofrenico tosto che si sia insediato non regredisce più.

L'assunto difensivo, secondo cui, durante la detenzione nel carcere di Viterbo, il Cucinella avrebbe scritto a familiari e ad estranei alcune lettere "riconosciute"

(V/2, 173), qualora pure rispondesse a verità, ipotizzando manifestazioni episodiche, è ben lungi dall'indiziare nel soggetto quella dissociazione delle fondamentali funzioni psichiche e che è appannaggio costante della schizofrenia, tanto più che gli interrogatori dallo stesso resi presentano un contenuto logico, coordinato, chiaramente volto ad un preciso fine di difesa.

L'episodio del settembre 1940 resta adunque nel quadro di una psicosi reattiva di breve durata sviluppata, in soggetto predisposto, per effetto della situazione emozionale nella quale il medesimo venne a trovarsi allo scadere della breve licenza di fronte al dovere di far ritorno al Corpo con tutte le conseguenze e le incognite della guerra in atto. E' un episodio isolato e lontano, rispetto al tempo della consumazione dei reati, che non può spiegare alcuna influenza sullo stato di mente dell'imputato nel momento in cui commesso il fatto.

La Corte Suprema di Cassazione ha insegnato che "bene viene negata la perizia psichiatrica allorchè i disturbi psichici, su cui si fonda la richiesta, rimontino tutti ad epoca remota e siano ormai superati nella loro eventuale incidenza sulla capacità d'intendere e di volere da una somma di circostanze atte a comprovare il pieno possesso, al momento del fatto, delle facoltà intellettive e volitive" (Cass. pen. I, 25.3.1953 n.600 - G. Completa Cass. Pen. 1953 n.1235).

Tale è la situazione di specie. Il Cucinella è un nevrotico costituzionale, nulla indizia in lui, nè al momento del fatto, nè successivamente, i caratteri psichici di una infermità mentale e sarebbe contrario ad ogni criterio scientifico e giuridico voler trarre dall'episo-

456

dio psicosico dianzi riferito la conseguenza di una imputabilità diminuita per gli atti criminosi compiuti fuori dello stato accessuale e della influenza di esso.

67. - Dalle risultanze fin qui esaminate traspare abbastanza chiaramente che ambedue i fratelli Genoveso, legati al capo bandito da rapporti particolari, esplicavano in senso alla banda funzione prevalente di appoggio e di copertura. Né l'uno, né l'altro hanno fatto mistero di avere prestato frequentemente assistenza tanto al Giuliano, quanto ad altri, banditi, cioè agli affiliati alla banda che si aggiravano attorno a Lontelepre (v. n.45, I), ospitandoli or nella loro mandria in località "Saracano", or nella loro casetta rurale in contrada "Carcatizzi" (Z/I, 154); entrambi vivevano nella stessa orbita, attratti dal medesimo miraggio di cospicui profitti, vincolati alla medesima solidarietà criminosa. Entrati nella banda durante i moti dell'E?V?I?S? non se n'erano allontanati più: Giovanni, perseguito da mandato di cattura per concorso nel sequestro Virga (v. n.5, g, 1), si celava in campagna; Giuseppe, sgravato per amnistia delle imputazioni mossegli in dipendenza dei suddetti moti, aveva ripreso a circolare liberamente.

L'assiduità dei contatti col Giuliano era tale che di partecipazione alla banda fu incolpata persino la loro sorella Pietra. Si legge nella citata sentenza istruttoria 28 luglio 1951 n.305/46 che, secondo le proposizioni stragiudiziali di Termini Tommaso e Licari Giuseppe, costui, molto vicina al Giuliano, del quale si diceva fosse anche l'amante, avrebbe in taluni momenti mantenuto il collegamento tra il capo e i componenti della

banda e si sarebbe adoperata a procurare proseliti, armi e munizioni, ricevendo in cambio così lauti compensi da suscitare le rimostreanze di alcuni banditi (Z/8, 56). La Sezione Istruttoria di Palermo, nel difetto di conferma giudiziale di tali dichiarazioni, pur considerando verosimile l'accusa, prosciolsse Genovese Pietra per insufficienza di prove; ma l'innicco dei rapporti da cui l'accusa stessa trasse alimento trova negli atti, almeno nei confronti dei fratelli Giuseppe e Giovanni Genovese, piena conferma e non è senza significato che il 1° maggio 1948 essi stessero insieme col Giuliano, con Badalamenti Nunzio e con Di Maggio Tommaso, quando, a colpi di mitra, fu ucciso il carabiniere Esposito (v. n.44, I), di tal che l'imputazione di concorso nel delitto venne elevata anche contro di loro.

In tale situazione, del tutto inconsistente si palesa l'assunto difensivo secondo cui, vivendo in campagna per le esigenze della pastorizia, non avrebbero potuto negare assistenza alla banda senza esporsi alle gravi rappresaglie dei banditi. La verità affiora irresistibilmente sulle labbra di Giovanni Genovese allorchè, per convincere dell'asserito rifiuto a partecipare all'impresa di Fortella della Ginestra, attribuisce al Giuliano parole di rimprovero espresso nei suoi riguardi.

Riferì egli ai carabinieri (Z/1, 162) ed ha ripetuto nel dibattimento di appello (Z/1, 151 r.) che, incontratosi verso la metà del giugno 1947 col Giuliano, questi "non potendo darsi ancora pace" del suo rifiuto, ebbe ad apostrofarlo dicendo: "che uomo sei, che malandrino sei? E' così che vuoi vincere la battaglia?" Al che aveva risposto che del giudizio di lui non gli importava

ed intendeva fare il bandito a modo suo.

Malandrino, è proprio la parola che nel mondo di quella malavita più si avvicina ad esprimere la figura dei fratelli Giuseppe e Giovanni Genovese. Il malandrino è un malfattore comune che assai spesso riesce a celare la sua qualità: conduce vita apparentemente onesta, esercita una regolare attività, dimostra bonomia, ispira fiducia, ma di nascosto protegge e favorisce i banditi, li ricetta, li aiuta moralmente e materialmente a scopo di profitto; e, se viene scoperto, passa al banditismo apertamente.

Tale era il ruolo dei suddetti fratelli in seno al sodalizio criminoso ed entrambi, con la su indicata sentenza del Tribunale di Palermo, confermata in appello e gravata di ricorso per cassazione, hanno riportato condanna per banda armata.

I) - Tuttavia si deve convenire che il Giuliano mostrava per Genovese Giovanni un riguardo particolare che non sentiva a costui di manifestar li francamente il proprio pensiero e di assumere, entro certi limiti, atteggiamenti contrastanti con la volontà del capo: un uomo maturo, calmo, riflessivo, egli spiegava la propria influenza nel moderare gli impulsi della mente esaltata del giovane capo bandito.

Terranova Antonino "Caccova" ha detto di lui che "era uno dei più vicini al Giuliano anche se ve ne furono altri" (V/2, 258); e Pisciotta Gaspare, che l'ha definito "volpone grosso e mafioso", ha soggiunto che era il beniamino del capo.

Non è inverosimile adunque che, nonostante vi fosse

doppiamente interessato, quale raffioso e quale latitante, Genovese Giovanni, colti gli aspetti negativi: disumanità o impopolarità dell'azione di Portella della Ginestra, li avesse rappresentati al Giuliano manifestandogli il desiderio di non parteciparvi. Le sue dichiarazioni al giudice istruttore circa l'episodio della lettera recapitata da Pasquale Sciortino e circa le parole dette dal capo della banda dopo che lo Sciortino fu andato via (v. n. 45, II, a e b) - dichiarazioni rese quando il Giuliano era ancora vivo e confermato pur dinanzi a questa Corte - sono manifestamente veridiche e sincere; e nulla toglie attendibilità anche alla risposta che egli assume avergli dato consigliandolo a rivolgere l'azione "contro i Causi e gli altri capoccia", contro cioè i dirigenti locali del partito comunista, anzichè sparare sulla folla inerte che il 1° maggio sarebbe convenuta a Portella della Ginestra.

Ma, se può ammettersi che ciò potesse avvenire e sia avvenuto, non è pensabile neppure che Genovese Giovanni abbia persistito apertamente nel proprio dissenso, disinteressandosi all'avvenimento, testo che l'azione fu dal Giuliano decisa: non ne avrebbe avuto il motivo, poichè da quella impresa anarchica, indiscriminata tutti i latitanti si attendevano l'impunità e la libertà, e non avrebbero potuto farlo senza infrangere la disciplina della banda ed i suoi vincoli col capo, il che non sarebbe stato nel suo personale interesse di raffioso e di bandito. E' chiaro perciò che egli mente quando afferma di non essere intervenuto all'adunata di Cippi ed invero tale sua dichiarazione treva nel processo clamorosa smentita.

Le prove esistenti a suo carico sono notevoli e nume

rose: nelle sue dichiarazioni stragiudiziali Mazzola Vito lo indica presente all'adunata di Cippi: e quivi, in momenti diversi della giornata fino alla partenza dei gruppi verso Portella, fu notato pure da Gaglio "Reversino" e da Pretti Domenico, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Terranova Antonino di Salvatore, Tinorvia Giuseppe, Buffa Antonino, Pisciotta Vincenzo, Russo Giocchino, i quali tutti, lo hanno chiamato in correità, sia nelle confessioni rese ai carabinieri, sia in quelle raccolte dal giudice istruttore, senza possibilità di equivoco col fratello Giuseppe giacchè tanto il Mazzola quanto gli altri hanno fatto menzione anche di costui.

Anzi è bene ricordare che, nella sua confessione stragiudiziale, Gaglio "Reversino", osservate alcune fotografie di latitanti fra cui quella di Genovese Giovanni, testualmente disse: "riconosco Genovese Giovanni che prese parte alla consumazione dell'omicidio di Portella della Cinestra" (L, 46); e che Terranova Antonino e Russo Giocchino hanno fatto cenno altresì alla sua presenza nelle formazioni di marcia ponendolo nel gruppo di testa.

Da tali elementi, certamente seri e concordanti, cui si contrappone un alibi mendace, nel quale si coglie palesemente lo sforzo volto ad alterare la verità mediante inserimento di circostanze false, i primi giudici hanno tratto la convinzione che Genovese Giovanni, dopo il rifiuto opposto inizialmente, avesse aderito alla volontà del capo e ne hanno affermato la colpevolezza per concorso materiale nella esecuzione della strage. Ma è doveroso rilevare - e qui la doglianza dell'appellante si dimostra fondata - che, nel pervenire alla pronuncia di condanna,

enzi non hanno posto nella giusta luce e non hanno interpretato coerentemente due circostanze di rilievo ai fini della prova:

a) l'accenno fatto da Genovese Giovanni a Mazzola Vito - e da questi riferito nel suo interrogatorio stragiudiziale - circa il risentimento manifestatogli dal Giuliano per non aver materialmente partecipato al fatto di l'ortella della Cinestra ad onta del suo invito (v. n.41, II, A, 1);

b) l'esclusione del medesimo, a differenza del fratello Giuseppe, dal novero di coloro che, secondo le dichiarazioni rese da Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Terranova Antonino "Cacaova" e Pisciotta Gaspare nel dibattimento di primo grado, avrebbero sparato insieme col Giuliano dai roccioni della "Pizzuta" (v. n.51, B).

Sulla prima circostanza la Corte osserva che il fatto narrato dal Mazzola non concerne soltanto Genovese Giovanni; e l'ipotesi che sia stato posto in essere artificiosamente, per giovare a costui, mal si regge di fronte al rilievo che l'episodio è complesso e vincola alla loro responsabilità Genovese Giuseppe e Badalamenti Nunzio, senza dire che il Mazzola non l'ha più confermato. D'altra parte, nulla consente di attribuire a quest'ultimo il proposito di salavre l'uno e di perdere gli altri; e nulla autorizza a dubitare della libera volontà con cui tale dichiarazione fu resa, poichè gli ufficiali di polizia giudiziaria che la raccolsero avevano proceduto alla denuncia di Giovanni Genovese e psicologicamente erano orientati più a sorreggere l'accusa, che a ricercare prove a difesa.